

→ continua da pag. 1

tendo di conseguenza la legittimità della sostituzione di una rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia d'importo inferiore, se questo cambiamento è previsto dal regolamento e i minimi legali della rendita di vecchiaia sono rispettati.

Considerate la giurisprudenza attuale e la prossima entrata in vigore della prima revisione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, è opportuno per lavoratori e datori di lavoro esaminare con attenzione i regolamenti degli Istituti di previdenza, in modo da poter determinare gli eventuali cambiamenti previsti al raggiungimento dell'età di pensionamento e non trovarsi così inaspettatamente confrontati a consistenti modifiche delle prestazioni previdenziali.

(c.del.)

Sull'AVS: manuale, 3.3.2.1;  
sull'Al: manuale, 3.3.2.2;  
sulla LPP: manuale 3.3.3.1;  
web: www.ufas.admin.ch

→ continua da pag. 3

### Tutto sommato, non mi sembra che Lei sia preoccupato.

«Al momento è troppo presto per esserlo. Il periodo d'osservazione è troppo breve e, come dicevo prima, ancora mancano la maggior parte delle bustepaga richieste. Dare un responso ora sarebbe azzardato ma è chiaro che bisogna tenere alta la guardia.»

(a.ost.)

\*Ispettore dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC)

Sulle misure d'accompagnamento: manuale, 2BIL.18;  
web: www.boss-lavoro.ch/bil.asp

## Barometro UST

### Nel terzo trimestre 2004 la situazione è lievemente migliorata

Gli indicatori del barometro dell'impiego, pubblicati a scadenza trimestrale dall'Ufficio federale di statistica (UST), mostrano un lieve miglioramento sul mercato del lavoro. Sia il numero degli occupati sia quello dei posti di lavoro sono aumentati, rispettivamente dello 0,2%.

Per il prossimo trimestre, l'indice dei posti liberi e l'indicatore delle prospettive d'impiego non lasciano presagire alcun mutamento sul mercato del lavoro.

(ust)

## A gentile richiesta

### Tempo parziale e limitata inabilità lavorativa: meglio un certificato medico che tenga conto del tipo di lavoro svolto.



Il lavoratore che per motivi legati alla sua persona, come malattia o infortunio, sia impedito senza sua colpa di prestare l'attività lavorativa, è tenuto a fornire al datore di lavoro la prova dell'inabilità. Sarà allora dispensato dall'offrire la prestazione pur mantenendo il diritto alla corresponsione del salario. L'onere della prova a carico del lavoratore di regola viene assolto presentando un certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa, senza che sia necessario elencarne i motivi.

Quando l'impedimento è integrale e il lavoratore è occupato a tempo pieno, le conseguenze dell'inabilità lavorativa non pongono problemi sulla determinazione dell'abilità residua: infatti nel primo caso non dovrà prestare alcuna attività, mentre nel secondo l'abilità residua sarà stabilita deducendo dall'intero il grado d'inabilità.

Una situazione che richiede una valutazione più approfondita è invece quella del lavoratore occupato a tempo parziale, che si trovi in uno stato d'inabilità parziale. Il problema è stabilire in quale misura l'inabilità parziale si ripercuota sull'attività a tempo parziale.

Si prenda l'esempio di una persona occupata al 50% che presenta un certificato medico che la dichiara inabile al 50%. Considerato che tocca al lavoratore dimostrare l'incapacità lavorativa per l'attività da svolta, nell'esempio accennato un certificato medico attestante un'inabilità generica del 50% non porterebbe a una riduzione dell'attività svolta a tempo parziale, risultando egli completamente abile per il restante 50%. Un lavoratore occupato al 75%, che risultasse genericamente inabile al 50%, potrebbe invece essere chiamato a prestare la sua attività professionale almeno per il 50%, conservando tuttavia il diritto al salario anche per il restante 25%.

È quindi auspicabile, per il lavoratore, fornire un certificato medico che sia

puntualmente riferito alla concreta attività professionale per la quale risulta parzialmente inabile. Il lavoratore occupato al 50% che non sia parzialmente in grado di svolgere la sua attività, dovrà produrre un preciso certificato medico che attesti in che misura egli risulta ancora abile per l'attività contrattualmente prestabilita: sarà quindi opera del medico specificare, per esempio, che il lavoratore è inabile al 50% per l'attività svolta a tempo parziale, in modo da risultare abile, in definitiva, nella misura del 25%.

Costantino Delogu, avvocato

Sul lavoro a tempo parziale: manuale, 2.2.1.1 pag. 8;  
sulla protezione della salute del lavoratore: manuale, 3.2.6.2.

### Comunicazione agli abbonati

Abbiamo ricevuto riscontri molto favorevoli all'introduzione degli strumenti pratici sul picchetto, avvenuta con lo scorso aggiornamento, e, allo stesso tempo, richieste di aumentare il numero di strumenti pratici da mettere a disposizione degli abbonati. Pronti ad assecondare questa richiesta, perfettamente in linea con gli scopi del nostro Sistema, avremmo tuttavia bisogno di ricevere da parte vostra indicazioni puntuali sulle necessità che riscontrate nella vostra attività quotidiana. Vi ringraziamo sin d'ora per la preziosa collaborazione!

info@boss-editore.ch

### Impressum

Newsletter lavoro è la pubblicazione mensile del sistema d'informazione Il diritto del lavoro applicato.

Direttore editoriale: Robert Boss  
Redattore capo: Andrea Ostinelli  
Ha collaborato: Costantino Delogu

Si ringrazia: Bruno Zarro

Boss Editore SA  
Lungo Tresa, 30  
CP 118  
CH-6988 Ponte Tresa  
tel. +41(0)91 600 93 03  
fax +41(0)91 600 93 04  
mail to: andrea.ostinelli@boss-editore.ch  
© www.boss-lavoro.ch

## Editoriale

### Il diritto non va da sé

Conoscere le norme è il primo passo, indispensabile, per poter esercitare e far valere i propri diritti. Quest'affermazione generale pone alle persone comuni, che sono poi la maggior parte dei titolari dei diritti, un problema di non poco conto, in quanto sovente il linguaggio giuridico risulta di oscuro significato, costituendo un ostacolo alla conoscenza e alla comprensione dei rispettivi diritti e doveri.

Poi, quando ai tecnicismi del diritto s'aggiungono quelli propri della materia disciplinata, allora anche solo orientarsi diventa davvero un'impresa. Il diritto previdenziale, che regola le assicurazioni sociali, è sicuramente rappresentativo della situazione sopra tratteggiata: districarsi nel groviglio delle assicurazioni obbligatorie, "sovrabbobbligatorie", complementari, è davvero difficile.

Succede così che troppo spesso gli assicurati si trovino ad affrontare "a giochi fatti" una situazione - la loro - di cui sono inconsapevoli attori e destinatari.

Lo stesso può dirsi per la libera circolazione: introdotta per agevolare la mobilità delle persone e snellire gli iter burocratici (per stabilirsi in un Paese e non perdere i diritti previdenziali acquisiti in un altro), muove i suoi primi passi in Svizzera fra non poche lacune e fraintendimenti. Per questo seguiranno a dedicarci con attenzione (anche) a queste due branche inerenti al diritto del lavoro, entrambe oggetto del nostro impegno di divulgazione.

Andrea Ostinelli

### All'interno:

- **Certificato di salario**/Raggiunta l'intesa sul nuovo modello
- **Bilaterali**/Servono più ispettori per conoscere la realtà e prevenire gli abusi
- **Invalidità**/Un certificato puntuale per i lavoratori a tempo parziale

## Tf: può essere legittima la sostituzione di una rendita d'invalidità con una di vecchiaia d'importo inferiore

Nel regime della previdenza professionale obbligatoria la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio e, contrariamente a quanto avviene per la rendita d'invalidità prevista dalla Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI), non viene sostituita da una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. È tuttavia facoltà delle fondazioni di previdenza prevedere nel regolamento la sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia, che deve essere d'importo almeno equivalente.

In una sentenza del 24 luglio 2001 (DTF 127 V 259) il Tribunale federale ha esteso il principio della durata vitalizia della rendita d'invalidità LPP, rispettivamente quello dell'equivalenza della rendita di vecchiaia che

a quest'ultima si sostituisce, anche al regime della previdenza professionale "sovrabbobbligatoria".

La sentenza è stata vivamente criticata dalla dottrina maggioritaria e dagli assicuratori di previdenza professionale.

Sull'onda di questa giurisprudenza dell'alta Corte federale, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, in una sentenza del 22 aprile 2004, aveva riconosciuto al Signor G., che si era visto sostituire la rendita d'invalidità di 11'848 franchi annui con una rendita di vecchiaia di 5'415 franchi, calcolata sul suo avere di vecchiaia, il diritto a una rendita almeno equivalente a quella percepita in ragione del suo stato di invalido.

**Cambiamento giurisprudenziale per il regime "sovrabbobbligatoria"** - Il

Tribunale federale ha tuttavia dato seguito alle critiche mosse contro la DTF 127 V 259: in una sentenza del 24 giugno 2004 (rif. B 106/02), non ancora pubblicata, ha abbandonato il principio della durata vitalizia della rendita d'invalidità in regime "sovrabbobbligatoria" e dell'equivalenza dell'eventuale rendita di vecchiaia sostitutiva.

Ha infatti ritenuto che la perdita previdenziale, che scaturisce dalla sostituzione della rendita d'invalidità (d'importo

superiore) con la rendita di vecchiaia, non è dovuta all'invalidità stessa e, d'altro canto, che non è ammissibile costringere un assicuratore a corrispondere una prestazione per la quale non sono stati precedentemente

versati i contributi.

Tale posizione risulta rafforzata dalla novella legislativa del 3 ottobre 2003 (prima revisione LPP) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, il cui nuovo art. 49, cpv. 1, LPP sancisce esplicitamente che gli Istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali [ossia del regime "sovrabbobbligatoria", ndr] siano versate solo fino all'età del pensionamento".

Sulla scorta di questa nuova giurisprudenza il Tribunale federale, con una sentenza non pubblicata del 30 settembre 2004 (rif. B 38/04), ha accolto il ricorso presentato dalla Fondazione di previdenza presso la quale è assicurato il Signor G. e rovesciato il giudizio cantonale, ammet-

segue a pag. 4 →



## Il nuovo certificato di salario per la dichiarazione delle imposte

Attuando il mandato d'uniformazione conferito dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), la Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha allestito e pubblicato il nuovo Certificato di salario/Attestazione delle rendite (modulo 11), che sostituirà la grande varietà di attestazioni rilasciate attualmente per certificare i redditi nell'ambito della dichiarazione delle imposte.

Il nuovo certificato, modulo unificato per tutte le Autorità fiscali, potrà essere utilizzato facoltativamente per la dichiarazione d'imposta 2005, mentre dovrà obbligatoriamente essere presentato dal 2006 in avanti.

Esso verrà utilizzato per la dichiarazione del salario e l'attestazione delle remunerazioni e delle indennità dei membri dei consigli d'amministrazione;

sarà possibile servirsene anche per l'attestazione delle rendite della previdenza professionale.

L'intento è di permettere di dichiarare tutti i proventi del contribuente attraverso un unico documento da allegare alla dichiarazione d'imposta, in modo da poter avere in un colpo d'occhio l'insieme della situazione reddituale.

Dunque, il nuovo Certificato di salario/Attestazione delle rendite sostituisce contemporaneamente il vecchio certificato, immutato da trent'anni, e tutti gli altri certificati utilizzati nei diversi Cantoni, costituendo così un unico documento di riferimento per tutta l'amministrazione fiscale e per i contribuenti stessi.

Per la compilazione del nuovo certificato di salario già con la dichiarazione d'imposta 2005 la Conferenza fiscale

svizzera e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno provveduto ad approntare delle istruzioni, che possono essere richieste presso le competenti Autorità fiscali cantonali o reperite sui siti internet della Conferenza fiscale svizzera, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e delle Amministrazioni fiscali cantonali, dove potrà essere anche scaricato un programma per la sua compilazione elettronica.

Il certificato di salario è evidentemente destinato al dipendente, che dovrà utilizzarlo nella sua dichiarazione delle imposte, sebbene in alcuni cantoni (Berna, Jura, Neuchâtel, Vaud, Vallese) il datore di lavoro sia comunque tenuto a inviarne una copia originale direttamente all'Amministrazione fiscale cantonale.

(c.del.)

## Accettata dalle parti, la riforma sarà in vigore dal 2006

Il nuovo certificato di salario potrà essere introdotto dal 1° gennaio 2006. A tale soluzione sono giunte, grazie alla mediazione del Consigliere federale Hans-Rudolf Merz, i rappresentanti dell'Unione svizzera delle arti e dei mestieri, di Economiesuisse, dell'Unione padronale svizzera e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. In un primo tempo le associazioni economiche avevano opposto un secco rifiuto all'introduzione del nuovo certificato. Ora ne riconoscono la necessità, nonostante comporti un aumento considerevole dei compiti amministrativi. La soluzione cui si è giunti il 24 novembre, condivisa da tutte le parti interessate, è ritenuta equilibrata, praticabile e fiscalmente equa.

Il primo progetto del nuovo certificato di salario presentato dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) era stato aspramente criticato dalle associazioni del mondo economico. Tenendo in considerazione tali critiche, la CSI aveva cambiato il progetto, introducendo una nuova versione del certificato, che non era tuttavia riuscita a ottenere un'approvazione senza riserve. Ma l'accordo è in fine stato raggiunto anche sugli ultimi nodi da sciogliere.

**Reolamenti attuali sulle indennità per le spese** - L'introduzione del nuovo certificato non impone la revisione dei regolamenti concernenti le indennità per le spese e i forfait già approvati dalle autorità fiscali. Il ricorso a modalità diverse, giustificato dalla situazione specifica di talune imprese (per quanto riguarda i veicoli di servizio, la formazione continua e i corsi di perfezionamento) continuerà a essere possibile nell'ambito di una regolamentazione individuale. Le procedure già vigenti per tali casi rimarranno applicabili. Si raccomanda ai Cantoni di non essere troppo severi durante il periodo transitorio per quanto attiene all'applicazione del nuovo certificato.

**Regolamentazione dell'uso privato di veicoli di servizio** - Al massimo l'1% del costo d'acquisto del veicolo (iva esclusa) dovrà essere dichiarato ogni mese a titolo di reddito supplementare. Vista la competenza delle autorità fiscali cantonali in materia, tassi inferiori all'1% saranno possibili.

**Termine per l'introduzione del nuovo certificato** - L'uso del nuovo certificato sarà facoltativo dal 1° gennaio 2005 (considerato come anno di prova) e obbligatorio dal 2006.

**Contributi per le spese di formazione e perfezionamento** - I contributi del datore di lavoro alle spese di formazione e perfezionamento eccedenti i 12mila franchi annui dovranno essere dichiarati. Le spese legate al perfezionamento resteranno interamente deducibili.

Per fare in modo che sia compatibile con le esigenze degli ambienti economici, il monitoraggio sull'introduzione del nuovo certificato sarà assicurato dal gruppo di lavoro misto, in cui siedono rappresentanti degli stessi ambienti economici e dei Cantoni. Le esperienze relative al primo anno di prova (2005) saranno sistematicamente analizzate dal gruppo di lavoro misto e, all'occorrenza, saranno adottate le misure necessarie allo scopo.

Al momento il risultato del negoziato non inciderà sull'iter delle iniziative parlamentari riguardanti il nuovo certificato. Gli ambienti economici vorrebbero pertanto che si esaminasse la questione delle competenze della CSI, magari attribuendo alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) la competenza formale per rendere definitivamente operativo il nuovo certificato.

(dff, a.ost)

## Bilaterali: servono più ispettori per un controllo efficace sul territorio

Intervista a Bruno Zarro\*

Mentre gli organismi competenti a valutare gli effetti della libera circolazione raccolgono ed elaborano i primi dati sul periodo 1° giugno-30 settembre, l'esperienza pratica di chi verifica la situazione sul territorio può dare senz'altro qualche indicazione su come stiano andando le cose. Abbiamo quindi intervistato Bruno Zarro, ispettore dell'Associazione interprofessionale di controllo, cui fanno riferimento le Commissioni paritetiche di categoria previste da diciassette contratti collettivi.

### Ispettore Zarro, praticamente come si svolge la sua attività sui cantieri?

«Lavoro prevalentemente su segnalazione dell'Ufficio della manodopera estera (UMOE), il quale, quando un'impresa straniera gli notifica l'ingresso in Svizzera, inoltra a me una copia dell'atto. Su questa base, mi reco sul luogo in cui opera l'unità distaccata.

Mediamente svolgo tra i dieci e i quindici controlli a settimana. Dal primo di giugno a oggi si tratta di cinquecento controlli, riguardanti sia lavoratori distaccati, sia i lavoratori indipendenti. Per i primi mesi è stato deciso di controllare anche gli indipendenti per il semplice fatto che non tutti fanno le notifiche "a regola d'arte". Capita abbastanza spesso che un indipendente faccia la notifica come dipendente e, viceversa, che un lavoratore distaccato sia stato notificato dal datore come indipendente.

Si tratta quindi anche di verificare un po' se e come siano state recepite le nozioni legate all'attuazione dei bilaterali.»

### Nel corso dell'attività ispettiva quali sono le infrazioni che ha potuto riscontrare più frequentemente?

«Per dire la verità, visto che le norme sono da poco entrate in vigore, mi sembra ancora prematuro parlare di vere e proprie infrazioni. Fino a oggi sono state "colte sul fatto" trentatré imprese che non hanno compiuto regolare notifica: di solito perché la notifica è stata inoltrata soltanto la sera precedente l'ispezione, o addirittura il giorno stesso. Com'è noto, gli indipendenti devono notificarsi almeno un giorno prima dell'ingresso in Svizzera, mentre per i lavoratori distaccati la notifica deve avvenire almeno sette giorni prima. Mi è anche capitato di osservare, nei cantieri in cui

mi recavo per le ispezioni, la presenza di ditte estere terze (rispetto a quelle notificate), riscontrando per quest'ultime la mancata notifica. Ho potuto anche notare che la maggior parte dei dipendenti distaccati non conosce i propri diritti. Per esempio, non sa che deve percepire uno stipendio parificato a quello svizzero. Anche da parte delle aziende (soprattutto dei piccoli artigiani) manca la conoscenza di queste regole.

Non sono soltanto i dipendenti a non conoscere le disposizioni di legge ma anche vari datori di lavoro, che vanno all'estero (ossia vengono qui) senza conoscere puntualmente le norme svizzere. E in taluni casi ciò avviene senza che vi sia malafede.»

### Come si procede alla verifica delle condizioni salariali effettivamente praticate?

«Richiedendo alle imprese le copie delle buste paga dei loro lavoratori. È una modalità che stiamo avviando progressivamente. Le prime buste paga ricevute sono in regola, mentre per quelle che ancora stiamo attendendo (poco più della metà) stiamo inviando dei solleciti.»

### Quali sanzioni sono previste?

«Dunque, essendo un'associazione interprofessionale, l'AIC non può emanare direttamente delle sanzioni, tuttavia, quando constato la mancanza della notifica, oltre che alla Commissione paritetica di categoria, il rapporto da me redatto viene inoltrato all'Ufficio della manodopera estera, che poi assume i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda, invece, i casi in cui il salario corrisposto non sia conforme alle prescrizioni e per quel che concerne le violazioni della legge federale sul lavoro (norme sull'orario di lavoro, sul lavoro domenicale o serale), la competenza è dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, che a sua volta provvederà a infliggere le sanzioni sulla base dell'accertamento da me svolto.»

### Parliamo un attimo dell'edilizia accessoria: idraulici, falegnami, elettricisti, piastrellisti... Sono tutti preoccupati per la concorrenza che può provenire dalle piccole e piccolissime imprese italiane.

«Le associazioni di categoria preoccupu-

pate sono tantissime, tant'è che, oltre a quelle dell'edilizia "principale e accessoriaria" fanno parte dell'AIC anche carrozzieri, giardinieri, forestali, autotrasportatori... Da quanto ho potuto verificare, sono venuti tantissimi artigiani indipendenti, anche di piccole dimensioni, soprattutto nell'ambito della posa di pavimenti e piastrelle, degli imbianchini e dei metalcostruttori (per esempio, per l'installazione di infissi e finestre).»

### Qual è l'ampiezza del fenomeno?

«È veramente difficile a dirsi, anche perché gli artigiani (prestatori di servizi) hanno l'obbligo di notificarsi con soltanto un giorno di anticipo rispetto all'entrata in Svizzera e, quindi, è praticamente impossibile controllare tempestivamente. I dati ufficiali parlano di 440 lavoratori indipendenti giunti in Ticino dal 1° giugno al 30 settembre e di 1120 i prestatori di servizio. Un buon 70% di questi riguardano i nostri settori (AIC).»

### Controlli: soprattutto da parte del sindacato si sente dire che gli ispettori non sono sufficienti. Qual è la sua opinione in proposito?

«Sono assolutamente d'accordo: un solo ispettore non può vigilare dovunque, da Chiasso ad Airolo, da Lumino alla Val Bavona. Vado su segnalazione, su indicazione dell'UMOE ma, per forza di cose, non si può ispezionare più di una regione al giorno. E oltre alle ispezioni, devo occuparmi anche di tutta la parte amministrativa, aiutato da una segretaria occupata al 20%. L'ideale sarebbe che vi fossero tre unità ispettive, o almeno una per il Sottoceneri e una per il Sopraceneri. La speranza è che dal prossimo anno vi saranno finanziamenti adeguati per poter operare.

La copertura dovrebbe essere garantita in parte dal Cantone e in parte dalla Confederazione, che sta valutando la possibilità di aumentare il suo contributo. Bisogna dire che fino a ora è stato grazie all'interessamento del Consiglio di Stato che si è potuto istituire quest'Ufficio. Presumibilmente dall'anno prossimo ci saranno maggiori finanziamenti. Ma in un periodo di tagli non si sa bene come evolveranno le cose.»

segue a pag. 4 →